



# REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA

\*\*\*\*\*

Rep. N° 145

**OGGETTO: Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "Urbanizzazione mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella fraz. S. Nicoletta". CIG 0817038116 – CUP B32F0000050002.-**

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 12,45 in Montagnareale, nella sede del Comune avanti a me Dott. Princiotta Cariddi Vincenzo, Segretario comunale del Comune predetto, autorizzato a rogare tutti i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. "c" del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, sono personalmente comparsi:

- 1) La Sig.ra Anna Sidoti nata a Montagnareale (ME) il 07/01/1972 e residente in Montagnareale (ME) – Via Leone, 11, che interviene nel presente contratto nella qualità di Sindaco, in forza della determina sindacale n°43 del 07/06/2010 adottata ai sensi dell'art.26 dello statuto comunale, che svolge pertanto le funzioni di gestione in deroga all'art.3, commi 2, 3 e 4 del DLgs n°29/93 e ss.mm. e ii. dell'Ufficio di staff istituito con deliberazione di G.M. N°55 del 07/05/2010, del Comune di Montagnareale Codice Fiscale 86000270834, che in prosieguo sarà indicato con la dizione "Amministrazione";
- 2) Il sig. Calisto Martin, nato a Milazzo (ME) il 01/06/1981, residente in Montagnareale (ME) – C/da Piano Annunziata - Codice Fiscale CLS MTN 81H01F206Z, nella qualità di titolare dell'Impresa "CalistoGroup" – C/da Piano Annunziata – Montagnareale, Partita IVA

02960130835, che in prosieguo sarà brevemente indicata “Impresa”;

Le parti di cui sopra, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, rinunziano, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni e mi chiedono di questo atto per la migliore intelligenza del quale si premette che:

- l'opera relativa all'esecuzione dei lavori di **“Urbanizzazione mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella fraz. S. Nicoletta”** è finanziata con i fondi assegnati con contributo straordinario di cui al D.R.S. n°848/2009;
- con determina sindacale n° 107 del 30.07.2010 si nominava per i lavori in oggetto, il Geom. Saverio Sidoti Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e di esecuzione dell'opera;
- che con lo stesso atto si affidava al Geom. Saverio Sidoti, altresì, l'incarico per la progettazione di livello definitivo ed esecutivo, e di direttore dei lavori, essendo lo stesso in possesso del titolo e dell'abilitazione professionale necessaria allo svolgimento dell'incarico, che potrà avvalersi delle professionalità presenti in ufficio, ed essendo l'importo inferiore a € 500.000,00;
- con deliberazione di G.M. N°115 del 20.08.2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Urbanizzazione mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella fraz. S. Nicoletta”** dell'importo complessivo di €. 35.000,00 di cui € 29.284,50 per lavori a b.a. esclusi oneri per la sicurezza, ed €. 4.965,25 per somme a disposizione dell'amministrazione redatto dal geom. Saverio Sidoti;
- con determina sindacale n°125 del 2/11/2010 si stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi dell'art.19 della Legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. N°7/2002 e successive mm. ed ii. e di fissare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

- la Trattativa privata ebbe luogo in data 15/11/2010 ed in base ai risultati della stessa l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all'Impresa Edile "CalistoGroup" del Geom. Calisto Martin con la percentuale del ribasso del 7,15% della somma posta a base d'asta, come da verbale di gara;
- che con determina del R.U.P. n°448 del 25.11.2010 si approvano le risultanze di gara e si aggiudica definitivamente l'appalto dei lavori all'Impresa "CalistoGroup" con la percentuale del ribasso del 7,15% e quindi per il prezzo netto di € 27.190,66 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 750,25;
- che l'Impresa ha presentato il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina Prot. CEW/737/2011/CME0765 del 19.01.2010, dove risulta che nulla osta, nei confronti della stessa, ai fini dell'art. 10, della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni, normativa cosiddetta "antimafia"; Certificato generale del Casellario Giudiziale, Certificato carichi pendenti della Procura, Certificato Cancelleria fallimentare, Copia Documento di riconoscimento, DURC dato 09/12/2010.
- che l'Impresa e il Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, come previsto dall'art.71, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

*PREMESSO QUANTO SOPRA*

le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa:

**ART. 1**

Il Comune, rappresentato dal Sindaco come meglio sopra individuato, affida all'Impresa "CalistoGroup", che in appalto accetta, tutti i lavori e le forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori di "**Urbanizzazione mediante esecuzione opere di pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiedi nella fraz. S. Nicoletta**", ai sensi ed in conformità del progetto e del foglio di Patti e condizioni.

## **ART. 2**

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle leggi e regolamenti per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché alle condizioni specificate nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e nel foglio di Patti e condizioni.

## **ART. 3**

1. Il Comune pagherà all' "Impresa", per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € 27.940,91 (diconsieurventisettemilanovecentoquaranta/91) per lavori al netto del ribasso del 7,15% partecato sulla base d'asta di €. 29.284,50, somma risultante dall'offerta presentata dall'"Impresa" in sede di gara, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 750,25.

2. Avverte, inoltre, l' "Impresa" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e del CIG 0817038116 – CUP B32F0000050002.-

3. Il Comune precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'"Impresa" è soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.

4. Il Comune invierà gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell' "Impresa" .

5. Il Comune effettuerà i pagamenti all'"Impresa" mediante mandati emessi sul Tesoriere del "Comune".

6. L'"Impresa" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al "Comune" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

## **ART. 4**

1. L'"Impresa" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con delibera di G.M. n. 115 del 20.08.2010;

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che gli stessi restano depositati agli atti del “Comune” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto anche se materialmente non allegati.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto anche se non materialmente allegato il quale ne fa parte integrante e sostanziale.

4. L' “Impresa” si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano operativo di sicurezza, redatto come previsto dal decreto legislativo del 14 agosto 1996 n. 494, dal D.Lgs 528/00 e dal 626/94 dal redattore Geom. Saverio Sidoti. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti del “Comune” e che si richiama quale parte integrante del presente contratto.

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

#### **ART. 5**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 117, comma 4, 118, 119 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e del capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 6**

La ditta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010 assume l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al pagamento delle somme spettanti o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La ditta si obbliga altresì ad osservare scrupolosamente tutte le norme ivi contenute con espresso richiamo alle norme di cui all'art. 3 commi 8 – 9 e 9 bis della citata legge 136/2010;

#### **ART. 7**

Le Parti si danno reciproco atto che eventuali controversie fra il "Comune" e l' "Impresa", saranno devolute al foro di Patti.

#### **ART. 8**

1. L' "Impresa", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, cauzione definitiva di €. 3.035,00 a favore di questo Comune mediante polizza fidejussoria n. 300780917 in data 23.12.2010 della società Generali Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Lucca S. Concordio e per il periodo di mesi 12.

2. La suddetta cauzione sarà, progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Impresa", il "Comune" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Impresa" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà assegnato, se il "Comune" ha dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ART. 9**

L'"Impresa" si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e del capitolato speciale d'appalto, copia di polizza di assicurazione dell'importo di euro 500.000,00 per danni a impianti e opere e per danni agli impianti e opere preesistenti.

Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di €. 500.000,00.

#### **ART. 10**

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

#### **ART. 11**

Il "Comune" potrà autorizzare l' "Impresa" ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti

indicati dall' "Impresa" stessa nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

#### **ART. 12**

1. L' "Impresa" dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L' "Impresa" si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 13**

L' "Impresa" " come previsto dall'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi.

#### **ART. 14**

L' "Impresa", come previsto dall'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

#### **ART. 15**

A tutti gli effetti del presente contratto, l' "Impresa" elegge domicilio presso la sede del Comune, Via Vittorio Emanuele.

#### **ART. 16**

L' "Impresa" assume a proprio carico, come previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico del Comune.

## **ART. 17**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati gli atti nello stesso citati che comunque vengono sottoscritti per conoscenza ed accettazione dalle parti e da me ufficiale rogante.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2006 n°196 e successive modificazioni, informa l'Impresa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

in forma pubblica, che consta di N° 7 facciate per intero con la presente fin qui.

Dello stesso ho dato lettura alle parti che dichiarano di approvare unitamente agli infracitati allegati dei quali omisi la lettura per espressa dispensa delle parti medesime.-

**PER IL COMUNE:** F.TO SIDOTI ANNA

**L'IMPRESA AGGIUDICATARIA:** F.TO MARTIN CALISTO

**IL SEGRETARIO COMUNALE:** F.TO VINCENZO PRINCIOTTA